

## DEFINIZIONE DI INSOLVENZA INCOLPEVOLE

### **PARERE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 374**

“Nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di introdurre una definizione normativa di insolvenza incolpevole, dovuta ad una situazione economica generale straordinaria, da distinguere rispetto a quella prodotta per negligenza nell’attività degli amministratori, la cui declinazione di dettaglio è demandata ad un Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo 14/2019 introduce il nuovo concetto di “insolvenza”, e riscrive la responsabilità degli amministratori, stabilita nel codice civile, nell’ambito delle nuove procedure concorsuali.

Nell’ambito della revisione della disciplina in tema di crisi d’impresa, operata con lo Schema di decreto legislativo, occorre, invece, pervenire ad una definizione normativa dello stato di crisi, distinguendo fra l’insolvenza incolpevole, dovuta ad una situazione economica generale straordinaria, rispetto a quella prodotta a seguito di negligenza nell’attività degli amministratori.

In presenza di insolvenza incolpevole del debitore, dovuta ad una congiuntura economica negativa, si propone l’esclusione dalla responsabilità degli amministratori, che si affiancherebbe alle “segnalazioni d’allerta” ed agli ulteriori istituti stabiliti dal “Codice della crisi d’impresa”, che consentono l’accordo con i creditori in via stragiudiziale.

In particolare, i criteri utili ad individuare la situazione oggettiva di difficoltà economica, verrebbero definiti mediante Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenendo conto, in ogni caso, dell’accertata impossibilità di onorare i debiti pregressi e dell’affidabilità dell’imprenditore, anche in ragione della gestione amministrativa e finanziaria svolta dagli amministratori.

In questa direzione, si potrebbe pervenire a codificare la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, che si verificherebbe, ad esempio, in presenza di tutte le seguenti condizioni (criteri normativi già previsti per la rateizzazione delle cartelle di pagamento ed ai fini dei rimborsi IVA superiori a 30.000 euro – *cfr.* l’art.19, co.1-*quinquies*, del D.P.R. 602/1973 e l’art.38-*bis* del D.P.R. 633/1972):

1. accertata impossibilità per il debitore di onorare i debiti pregressi;
2. affidabilità del debitore, valutata in relazione ai seguenti elementi:
  - a) esercizio dell’attività da almeno cinque anni;
  - b) assenza di cessioni di aziende o rami di aziende nei 2 anni precedenti all’avvio della procedura;
  - c) diminuzione del patrimonio netto in misura non superiore al 50% rispetto alle risultanze contabili del periodo d’imposta precedente all’avvio della procedura;
  - d) regolarità nel versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;
  - e) assenza di verifiche fiscali nei 2 anni precedenti all’avvio della procedura, ovvero notifica di avvisi di accertamento o rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dichiarati in misura non superiore a:
    - 10% degli importi dichiarati, se questi non superano 150.000 euro,
    - 5% degli importi dichiarati, se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro,
    - 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro.

**In estrema sintesi, con la proposta acclusa, si auspica l’introduzione di una definizione normativa di insolvenza incolpevole, dovuta ad una situazione economica generale straordinaria, da distinguere rispetto a quella prodotta per negligenza nell’attività degli amministratori, la cui declinazione di dettaglio è demandata ad un Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.**